

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. <u>40</u> del 28 gennaio 2022

Oggetto: Approvazione modifiche Linee Guida II e III per il settore motorizzazione, di cui alla delibera CDN n.129/21

Il giorno 28 gennaio 2022 il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm., da ultimo con d.l. 16 luglio 2020, n. 76;

Visto lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all'atto costitutivo n. 3132/2134 di repertorio, così come modificato durante l'Assemblea del 30 novembre 2019 e registrato a Lecco in data 3 dicembre 2019 con atto a Ministero Notaio repertorio n. 146/86, con numero 15168, Serie 1T;

Visto il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana adottato ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm., approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 8 del 7 febbraio 2020, che ha abrogato tutti i precedenti Regolamenti in materia;

Viste le delibere n. 53 del 22 luglio 2017 del Consiglio Direttivo Nazionale con la quale è stata rinnovata la Commissione Nazionale Motorizzazione CRI a carattere permanente e n. 94 del 13 luglio 2018 con la quale sono state definite le funzioni per ciascun competente della Commissione;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.129 del 30 luglio 2021 ad oggetto l'adozione di tre Linee Guida per il settore Motorizzazione al fine di chiarire, dettagliare e meglio definire alcuni aspetti regolamentari nonché per promuovere la semplificazione delle pratiche amministrative in materia di motorizzazione CRI;

Tenuto Conto dell'esigenza di apportare alcune modifiche alle tre Linee Guida nell'ottica di armonizzare gli stessi con le previsioni incluse nel suddetto Testo Unico nonché rimuovere alcune discrasie tra le due fonti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di approvare le modifiche, di cui allo schema contrassegnato come **allegato 1**, che contiene tutte le variazioni apportate;



- 2. di modificare le Linee Guida II *Patenti e norme di comportamento*, allegate quale parte integrante della presente delibera (**allegato 2**) e che sostituiscono ogni eventuale precedente regolamento e disposizione incompatibile in materia;
- 3. di modificare le Linee Guida III *Formazione*, allegate quale parte integrante della presente delibera (all. 3) e che sostituiscono ogni eventuale precedente regolamento e disposizione incompatibile in materia;
- 4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione dei nuovi testi sul sito web istituzionale dell'Associazione, al fine di consentire la massima diffusione degli stessi sul territorio.

La presente delibera viene trasmessa al Segretario Generale per i seguiti di competenza.

Il Segretario verbalizzante

Marco Di Conza





LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE

FUNZIONALI AL TESTO UNICO
DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





Indice

Premessa	3
TITOLO I La Formazione nel settore della Motorizzazione CRI	3
Art. 1 - Disposizioni Generali	3
Art. 2 - Organi e competenze	4
Art. 3 - La Commissione Nazionale Motorizzazione	4
TITOLO II I Centri di Formazione Motorizzazione CRI	5
Art. 4 – Gestione e funzionamento dei Centri di Formazione Motorizzazione	5
Art. 5 – Ambiti di competenza e funzioni dei Centri di Formazione Motorizzazione	5
Art. 6 – Tipologia di formazione erogata dai Centri di Formazione Motorizzazione	6
Art. 7 – Requisiti minimi essenziali dei Centri di Formazione Motorizzazione	7
Art. 8 – Istituzione dei Centri di Formazione Motorizzazione	8
Art. 9 – Controllo e monitoraggio dei Centri di Formazione Motorizzazione	8
Art. 10 – Corsi teorici base di Scuola Guida	9
Art. 11 – Esercitazioni di Guida	9
Art. 12 – Tabella di conversione patenti C.R.I	10

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE

FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CRI



Premessa

In forza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'art. 138 del Codice della Strada, la Croce Rossa Italiana provvede direttamente, nei riguardi del personale in servizio, anche all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente di guida CRI, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione e/o in uso all'Associazione per fini istituzionali, nonché al rilascio dei certificati di abilitazione propedeutici allo svolgimento di attività formative in materia di Motorizzazione CRI.

Al fine di garantire uniformità e omogeneità nell'erogazione delle attività formative, l'Associazione ha adottato una struttura organizzativa articolata in Centri di Formazione Motorizzazione che operano capillarmente sull'intero territorio nazionale, in via ordinaria ciascuno secondo il proprio ambito di competenza interregionale, con il precipuo obiettivo di rispondere alle esigenze formative territoriali.

Le attività di formazione in ambito di Motorizzazione posseggono, tra l'altro, un carattere formale e certificato che consente – in taluni casi – la conversione in analogo titolo civile, in linea con la normativa legislativa e associativa in materia di formazione e motorizzazione.

A tal fine il Testo Unico CRI prevede modalità e termini generali per l'organizzazione della formazione diretta agli aspiranti conducenti CRI e anche al personale incaricato alla formazione dei discenti nonché al funzionamento della struttura preposta all'ordinario funzionamento della Motorizzazione CRI. Un'attenzione particolare è riservata alla formazione riguardante la sicurezza durante la conduzione e la movimentazione dei veicoli, in particolar modo quelli inerenti alla movimentazione delle merci.

Le presenti Linee Guida, adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, hanno l'obiettivo di fornire una guida alla messa in pratica delle previsioni del suddetto Testo Unico, costituendone parte integrante. Gli Allegati funzionali al Testo Unico sono raccolti, elencati e formano l'appendice delle presenti Linee Guida.

TITOLO I La Formazione nel settore della Motorizzazione CRI

Art. 1 - Disposizioni Generali

- 1.1 L'attività formativa in materia di Motorizzazione CRI prevede, tra le altre, le seguenti attività:
 - a. l'addestramento, l'individuazione e l'accertamento dei requisiti necessari per la guida, l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione e/o in uso alla CRI per fini istituzionali;
 - il rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento per il rilascio della patente di guida di cui al precedente punto a).
- 1.2 Le sopradette funzioni determinano anche la legittimazione all'emissione di:

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE

FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CRI



- a. Patente di servizio CRI la quale, nei casi previsti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può essere convertita in analogo documento civile;
- b. L'abilitazione all'esercizio di Istruttore di Guida CRI che, nei casi previsti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può essere convertita in analogo documento civile.
- 1.3 Dall'importanza del corretto, univoco ed uniforme svolgimento della formazione relativa al conseguimento delle abilitazioni di cui agli artt. 1.1 lett. b) e 1.2 lett. b) deriva una responsabilità che può e deve essere gestita solo attraverso un'attenta e rispettosa applicazione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Presidente Nazionale in tema di Motorizzazione CRI, con particolare riferimento al Testo Unico, alle Linee Guida per il funzionamento della Motorizzazione nonché alle disposizioni di legge e regolametari interne emanate in materia pro tempore vigenti.

Art. 2 - Organi e competenze

- 2.1 Per l'espletamento delle attività formative nell'ambito della Motorizzazione, nel rispetto della regolamentazione interna in materia nonché del principio di decentramento e prossimità al territorio, l'Associazione si avvale di un'organizzazione, presieduta dalla Commissione Nazionale Motorizzazione, articolata nei Centri di Formazione Motorizzazione di interesse nazionale con competenza interregionale.
- 2.2 La struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale, così come definita dal Regolamento di Organizzazione e dall'organigramma adotatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, esplica funzioni di supporto amministrativo, operativo e di monitoraggio in ausilio alla Commissione Nazionale Motorizzazione, ai Centri di Formazione Motorizzazione e ai Comitati Regionali.
- 2.3 Ogni attività connessa a quella formativa in materia di Motorizzazione CRI deve essere svolta come previsto dal Testo Unico e dalle Linee Guida funzionali allo stesso, onde evitare l'annullamento dei conseguenti documenti abilitativi eventualmente emessi.

Art. 3 - La Commissione Nazionale Motorizzazione

- 3.1 La Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, operante a carattere permanente e a supporto tecnico del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale CRI nonché su delega dello stesso Consiglio Direttivo di cui è emanazione, è organo competente in materia di formazione Motorizzazione CRI e dei relativi programmi.
- 3.2 In particolare, la Commissione è titolare della predisposizione di tutti i percorsi formativi, proponendo le relative schede corsi al Consiglio Direttivo Nazionale, previa analisi delle ricognizioni interne dei fabbisogni formativi operate dai competenti Comitati Regionali.
- 3.3 La Commissione Nazionale Motorizzazione, avvalendosi dei Centri di Formazione Motorizzazione, riceve dai Comitati Regionali territorialmente competenti ed elabora i fabbisogni formativi del territorio al fine di programmare, organizzare e coordinare la necessaria formazione.

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





3.4 Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di Direttore dei corsi di formazione, di cui alla disposizioni regolamentari interne, la Commissione Nazionale Motorizzazione individua tra i Formatori Scuola Guida CRI i componenti dell'Albo dei Direttori di Corso per i corsi Trainer Istruttore di Guida e Trainer Specializzato Scuola Guida.

TITOLO II I Centri di Formazione Motorizzazione CRI

Art. 4 – Gestione e funzionamento dei Centri di Formazione Motorizzazione

- 4.1 Ove le esigenze territoriali lo richiedano, al fine di garantire l'operatività dell'Associazione tutta e consentire alle diverse strutture decentrate CRI di realizzare il mandato associativo e di assicurare la rispondenza ai bisogni formativi territoriali, il Comitato Nazionale individua le strutture decentrate anche con competenze interregionali deputate e esplicitamente autorizzate allo svolgimento delle funzioni dei Centri di Formazione Motorizzazione, di cui al succesivo art. 5.2.
- 4.2 I Centri di Formazione Motorizzazione, così individuati, sono gestiti e ordinati a livello nazionale, anche mediante l'interfaccia del Comitato Regionale insistente nel territorio presso cui sono istituiti, e reperiscono autonomamente i fondi necessari al proprio funzionamento. Con separato atto verranno altresì fornite indicazioni di massima per la disciplina degli ulteriori aspetti quivi non inclusi.
- 4.3 Sulla scorta di quanto indicato in fase di manifestazione di disponibilità di cui al successivo art. 8, viene individuato un Referente del Centro di Formazione Motorizzazione, che può essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento, a cui sono affidate funzioni di coordinamento delle attività ivi gestite.
- 4.4 In caso di inattività per due anni, la Commissione Nazionale Motorizzazione può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale la sospensione o la chiusura di un Centro di Formazione Motorizzazione, che in sede collegiale ne valuterà eventuali seguiti.

Art. 5 – Ambiti di competenza e funzioni dei Centri di Formazione Motorizzazione

- 5.1 Al fine di assicurare una piena operatività territoriale, ossia un decentramento equilibrato e funzionale del mandato associativo in ambito formativo, sono istituiti uno o più Centri di Formazione Motorizzazione CRI con competenze interregionali, a seguito di specifica analisi e ricognizione dei fabbisogni associativi e delle peculiarità territoriali.
- 5.2 I Centri di Formazione Motorizzazione sono competenti in materia di:
 - formazione in ambito di Motorizzazione CRI per il personale volontario e dipendente CRI su tutto il territorio nazionale – in via ordinaria ciascuno nel proprio ambito interregionale di

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





competenza – seguendo il piano formativo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI;

- alle operazioni di alimentazione dell'Archivio Nazionale Patenti CRI ed al rilascio delle patenti di servizio CRI – mediante la piattaforma gestionale GAIA – a favore del personale che ha frequentato i rispettivi corsi di formazione, svolgendo, con profitto, i relativi esami di scuola guida;
- alla tenuta degli archivi cartacei delle Patenti di servizio CRI rilasciate.

Art. 6 – Tipologia di formazione erogata dai Centri di Formazione Motorizzazione

6.1 I Centri di Formazione Motorizzazione, sulla base di quanto disposto dal superiore art. 5, sono titolati, in via ordinaria, all'erogazione dei seguenti corsi formativi:

Corsi	Requisiti di partecipazione
Patente tipo 2-9	//
Referente / Coadiutore Pratiche Motorizzazione - RPM	//
Trainer Istruttore di Guida -TIG	Patente tipo 1-9
Trainer Specializzato di Scuola Guida - TSSG	TIG + TCRI
Aggiornamento Quinquennale - AGGQ Trainer	TSSG - TIG
Formatore di Scuola Giuda - FSG	TSSG + FCRI (poi Corso FSG)
Aggiornamento Quinquennale - AGGQ FSG	FSG
Alta Specializzazione in Scorte a Trasporti Eccezionali AS STE Operatore	Patente tipo 6-8-9
Alta Specializzazione in Scorte a Trasporti Eccezionali AS STE Coordinatore	Patente tipo 6-8-9 + Diploma
Alta Specializzazione in Trainer Procedimento - ASTP	Responsabile del Procedimento + TCRI (poi Corso ASTP)

6.2 Le schede dei corsi associativi succitati in ambito di Motorizzazione CRI sono contenuti nel Catalogo dei Corsi di Formazione CRI e seguono le modalità e le procedure definite dalle apposite disposizioni regolamentari.

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE



DEI VEICOLI DELLA CRI



Art. 7 – Requisiti minimi essenziali dei Centri di Formazione Motorizzazione

7.1 I Centri di Formazione Motorizzazione, tanto ai fini dello loro istituzione quanto per il funzionamento e permanenza degli stessi, debbono possedere i requisiti minimi di seguito specificati.

Dotazioni strumentali				
Veicoli disponibili (patenti categoria 4-5)*	1			
Veicoli disponibili (patenti categoria 6)*	1			
Veicoli disponibili (patenti categoria 7)*	1			
Veicoli disponibili (patenti categoria 6+8)*	1			
Veicoli disponibili (patenti categoria 9)**	1			
Carrelli elevatori**	1			
Carrelli elevatori telescopici**	1			
Piattaforme di elevazione**	1			
Autogru**	1			
Terne/Escavatori movimento terra**	1			
Capacità operative e risorse umane				
Postazioni computer con accesso internet	2			
Stampante multifunzione	1			
Responsabili del Procedimento (dipendenti) formati*	1			
Referenti / Coadiutori Pratiche Motorizzazione formati	2			
Aule didattiche munite di pc e videoproiettore	1			
Totale posti in aula	20			
Fornitura diretta vitto c/o strutture CRI	20 posti			
(in alternativa) Fornitura vitto c/o strutture esterne	20 posti			
Fornitura diretta alloggio c/o strutture CRI	20 posti			
(in alternativa) Fornitura alloggio c/o strutture esterne	20 posti			

^{*} tale requisito può essere soddisfatto tramite messa a disposizione da parte di più Comitati Territoriali limitrofi

7.2 Fermo quanto sopra, eventuali ulteriori requisiti migliorativi, ivi inclusa l'esperienza pregressa nello specifico settore, potranno essere valutati in sede di analisi delle manifestazioni d'interesse pervenute, ai fini dell'istruttoria di cui al successivo articolo 8.

^{**} tale requisito - obbligatorio solamente per i Centri di Formazione Motorizzazione intenzionati al rilascio delle patenti di tipo 9 - può essere soddisfatto tramite messa a disposizione da parte di più Comitati Territoriali limitrofi oppure mediante nolo a freddo della strumentazione.

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





Art. 8 – Istituzione dei Centri di Formazione Motorizzazione

- 8.1 Nelle more di apposita analisi dei fabbisogni formativi territorialmente concidenti con le aree interregionali all'uopo individuate, il Consiglio Direttivo Nazionale emana specifica manifestazione di interesse tesa all'acquisizione delle disponibilità da parte dei Comitati Regionali e Territoriali, in possesso di specifici requisiti di cui al precedente art. 7, atta alla gestione dei Centri di cui al superiore art.5.
- 8.2 Possono inoltrare la propria disponibilità sia i Comitati Regionali che i Comitati Territoriali questi ultimi, anche in forma associata, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che abbiano e possano dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi, esperienziali, di capacità economico finanziaria e patrimoniale specificati anche nell'avviso di manifestazione di interesse.
- 8.3 Pervenute le disponibilità, la preposta unità organizzativa del Comitato Nazionale, ovvero il Comitato Regionale competente in caso di manifestazione pervenuta da uno o più Comitati Territoriali, redige apposita istruttoria all'attenzione della Commissione Nazionale Motorizzazione affinché quest'ultima, accertato il possesso dei requisiti previsti, formuli apposita proposta al Consiglio Direttivo Nazionale.
- 8.4 Con apposito atto del Consiglio Direttivo Nazionale sono costituiti i Centri di Formazione Motorizzazione.

Art. 9 – Controllo e monitoraggio dei Centri di Formazione Motorizzazione

- 9.1 Al fine di valutare la capacità operativa dei Centri di Formazione Motorizzazione, anche in termini di attività formativa erogata e di certificati di abilitazione rilasciati, essi sono oggetto di monitoraggio costante. In particolare, è facolta della Commissione Nazionale Motorizzazione su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale e con l'eventuale ausilio della struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale di effettuare attività di *audit* presso i Centri di Formazione Motorizzazione operanti.
- 9.2 Per gli stessi fini di cui al comma precedente, i Referenti dei Centri di Formazione Motorizzazione di cui al superiore art. 4 sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione completa che riporti quanto realizzato dal Centro di Formazione Motorizzazione, indirizzata alla struttura organizzativa preposta del Comitato Nazionale.
- 9.3 L'unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale, secondo quanto definito dall'art. 2 delle presenti Linee Guida, ha il compito di relazionare annualmente alla Commissione Nazionale Motorizzazione quanto realizzato dai Centri di Formazione Motorizzazione.
- 9.4 La Commissione Nazionale Motorizzazione, secondo quanto definito dall'art. 3 delle presenti Linee Guida e sulla scorta delle risultanze di quanto realizzato dai Centri di Formazione Motorizzazione, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale una revisione dell'articolazione

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





organizzativa degli stessi, al fine di rafforzare il livello di efficienza formativa in ambito della Motorizzazione CRI.

Art. 10 - Corsi teorici base di Scuola Guida

- 10.1 Al fine di promuovere il miglioramento delle competenze e delle capacità di guida dei conducenti CRI e/o di consentire il recupero dei punti eventualmente sottratti per effetto delle decurtazioni dal punteggio in dotazione su ciascuna patente di Servizio CRI rilasciata, sono organizzati Corsi teorici di Scuola Guida. La corretta e proficua partecipazione al corso, e la successiva verifica finale, determinano la riattribuzione del punteggio di 10 punti e fino al limite massimo dei punti previsti in dotazione iniziale. I corsi sono organizzati dai Centri di Formazione Motorizzazione CRI, mediante utilizzo della piattaforma GAIA.
- 10.2 Le docenze sono tenute da Trainer Specializzati di Scuola Guida (TSSG), e con l'ausilio dei Trainer istruttori di Guida (TIG).
- 10.3 I Corsi teorici base di Scuola Guida, possono essere anche previsti in forma ciclica continua a programmazione annuale (dopo l'ultima lezione può ripartire subito la prima del successivo corso programmato), predisponendo un calendario delle lezioni, i cui argomenti possono talvolta stimolare l'interesse dei conducenti CRI, se vengono svolte anche lezioni o interventi specifici di soggetti qualificati (FF.OO., DTT, periti infortunistica stradale, ecc...).

Art. 11 - Esercitazioni di Guida

- 11.1 L'esercitazione di guida è obbligatoria per il conseguimento della patente di servizio CRI per "Corso di Scuola Guida ed Esame", in quanto è parte essenziale del percorso formativo che consente il rilascio della Patente CRI.
- 11.2 L'esercitazione di guida è obbligatoria anche per il conseguimento della patente di servizio CRI per "Conversione con esercitazione pratica" (Tipo 4, 4b, 6, 7, 8, 9)
- 11.3 L'esercitazione di guida non è richiesta per il conseguimento della patente di Servizio CRI per "Conversione" (Tipo 1, 2, e 3).
- 11.4 L'esercitazione di guida è svolta in presenza di un Trainer Istruttore di Guida (TIG) o, in subordine, di un conducente CRI con Patente CRI, conseguita da almeno 5 anni e mai sospesa, di pari categoria di guella richiesta dal candidato.
- 11.5 Le prove di guida devono essere svolte in numero sufficiente per accertare le buone capacità del candidato in numero congruo rispetto alle capacità del candidato. Possono essere considerate valide anche le prove di guida svolte durante il tragitto di rientro o liberi dal servizio, oppure per spostamenti logistici (rifornimento carburante, trasferimento di veicolo fra sedi CRI, ecc...).

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE

FUNZIONALI AL T.U. DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE



- DEI VEICOLI DELLA CRI
- 11.6 La patente di servizio verrà rilasciata a seguito di parere favorevole del Trainer di Guida. Nel caso in cui, a seguito di un numero di esercitazioni di guida pari a 20, il Trainer di Guida ritenesse il candidato non idoneo all'ottenimento della patente richiesta, la pratica verrà conclusa con esito sfavorevole.
- 11.7 Il piano formativo nazionale della Motorizzazione CRI prevede a regime almeno un Trainer Istruttore di Guida (TIG) per ogni Comitato territoriale CRI.

Art. 12 - Tabella di conversione patenti C.R.I.

Patente Tipo	Classificazione del veicolo su Patente C.R.I.	Caratteristiche dei veicoli utilizzati per l'esame pratico di guida	Veicoli tipo	Riferimento alla Categoria Internaz.le civile	
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente, segway, monopattini elettrici, aventi potenza inferiore a 2 kW ovvero 50 cc. (N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)	Ciclomotori	L1 L2	
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente aventi potenze inferiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg, ovvero superiori a 120 cc. e che raggiungono la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW).	Motoveicoli	L3 L4 L5 L6 L7	EXECUTE
3	Autovetture di serie ed operative, minibus leggeri, autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, ovvero da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o persone, aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. (N.B.: età minima 18 anni)	Autovetture Minibus leggeri (fino a 9 posti) Autocarri leggeri (fino a 4.5 t)	M1 N1 (<3,5t) O1	
4	Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati, rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, ambulanze da trasporto, aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t e posti inferiori o uguali a 9 incluso conducente. (N.B.: età minima 18 anni, comprese Ambulanze in servizio ordinario)	Ambulanze da trasporto ordinario di infermi Autocarri leggeri (fino a 4.5 t)	M1 N1 (<3,5t)	

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





4b	Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t. e posti superiori ai 9 posti ed inferiori o uguali a 20, incluso conducente. (N.B.: età minima 21 anni)	Minibus (da 10 fino a 20 posti compreso conducente)	M2	
5	Ambulanze di soccorso, auto- mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, attrezzature, farmaci o materiale biologico, allestiti per il servizio sanitario d'urgenza e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. (N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)	Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. Auto-mediche per emergenza sanitaria	M1	
5b	Moto-mediche	Motoveicoli per il trasporto di cose e persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., avente potenze inferiore a 25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg, ovvero superiore a 120 cc. e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). Motoslitte da soccorso su piste e strade innevate, impegnate in servizi di attività speciali aventi con potenza compresa fra 11 e 35 kW, anche dotate di rimorchio sanitario a traino e munite dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9. (N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)	Motoveicoli da strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria. Motoveicoli da neve dotati di pattini direzionali e cingoli di trazione, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria. Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9.	L3 L4 L5 L6 L7	
6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilatati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. (N.B.: età minima 21 anni)	Autocarri pesanti per trasporto di cose	N2 (<12,00t) N3(>12,00t)	
7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t e posti superiori a 20 oltre quello del conducente. (N.B.: età minima 21 anni)	Autobus per trasporto di persone	М3	
8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.	Complessi veicolari composti da autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t e posti inferiori o uguali a 20 oltre quello del conducente, a cui è abbinato un rimorchio o semirimorchio di massa complessiva superiore alle 2 t. (N.B.: età minima 21 anni)	Rimorchi per trasporto di cose e/o di persone	O2 O3 O4	

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto e operativi, altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori compresi i veicoli speciali.	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto e operativi, altri veicoli per movimentazione e elevazione di merci, compresi i carichi sospesi, o per effettuazione di lavori in elevazione, compresi i veicoli speciali. Per i veicoli speciali dotati di dispositivi supplementari di allarme la patente Tipo 9 è utilizzata congiuntamente alla Tipo 5, o 5b per i veicoli assimilabili ai motoveicoli (es. motoslitte). (N.B.: età minima 18 anni i soli veicoli cat. M1, età minima 21 anni tutti gli altri veicoli cat. N, O, T, R, S) RIFERIMENTI NORMATIVI (D.Lgs. 81/08 art. 36; 37 e 71 – formazione, informazione, idoneità attrezzature) (D.Lgs. 81/08 - Allegato 7 – verifiche periodiche) (Accordo Stato-Regioni Rep. 53/CSR del 22/02/2012 – formazione specifica)	Veicoli per la movimentazione o il trasporto di cose e/o persone. Veicoli muniti di cingoli. Veicoli speciali per il trasporto di persone e/o di cose (es. motoslitte), purché in abbinamento alla patente Tipo 5 o 5b se muniti di dispositivi supplementari di allarme ed utilizzati in servizio per interventi in emergenza e/o in urgenza sanitaria.	M1 N O T R S	
---	---	---	--	-----------------------------	--

LINEE GUIDA III FORMAZIONE MOTORIZZAZIONE





TAVOLA DELLE REVISONI DELLE RESENTI LINEE GUIDA

N.	Data della Delibera di approvazione del CDN	
0	30/07/2021	Approvazione
1	28/01/2022	Prima revisione
2	=========	Seconda revisione
3	========	Terza revisione
4	=========	Quarta revisione
5	========	Quinta revisione